PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 16

Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza

Per la costrizione in Italia per conto di nazionali dei macchinari indicati nel precedente art. 15, iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge, i costruttori godono dell'importazione in franchigia daziaria dall'estero dei materiali necessari per la costruzione. Le importazioni dei predetti materiali sono anche esenti dal diritto di licenza.

Versione in vigore dal 23 marzo 1949, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 8 marzo 1949, n. 75
Capo	III — Modificazioni, riparazioni e trasformazioni di navi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-della-industria-delle-costruzioni-navali-e/art-16-importazione-in-franchigia-ed-esenzione-dal-diritto-di-licenza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it